

## **Il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale**

### **I.1 Presentazione della domanda di asilo**

La **domanda di protezione internazionale** può essere presentata alla polizia di frontiera oppure alla questura del luogo di dimora del richiedente asilo (cioè del luogo in cui il richiedente asilo abita al momento in cui presenta la domanda) (art. 26 d.lgs. n. 25/2008).

La questura, ricevuta la domanda, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente.

Al momento della presentazione della domanda di asilo la questura effettua inoltre il **fotosegnalamento** del richiedente (lo fotografa e prende le impronte digitali).

**Se l'Italia non è il paese competente** a valutare la domanda di asilo (ad esempio, perché il richiedente è già stato fotosegnalato in un altro Stato), la questura consegna al richiedente il provvedimento che **dispone il trasferimento** nel paese competente; contro questo provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni.

Se l'Italia è il paese competente (oppure se, pur ritenendo di non essere competente, decide di esaminare ugualmente la domanda di asilo), al richiedente viene rilasciato un **permesso di soggiorno per richiesta asilo** che, dopo 60 giorni dal rilascio, consente di lavorare e il richiedente può essere accolto in una struttura del Comune (SPAR) o della Prefettura (CAS).

Dal momento della presentazione della domanda, **il richiedente asilo non può avere contatti con le autorità diplomatiche (Ambasciata e Consolati) del suo paese.**

### **Il permesso di soggiorno per richiesta asilo**

E' rilasciato dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale.

E' valido per 6 mesi e può essere rinnovato fino alla definizione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale (cioè fino alla decisione della Commissione o, in caso di ricorso, del giudice).

Dopo 60 giorni dal rilascio, permette di lavorare.

E' un permesso di soggiorno **provvisorio e temporaneo**, che ha la funzione di consentire la permanenza in Italia del richiedente asilo per tutto il tempo necessario all'esame della sua domanda.

**NON può essere convertito in permesso per lavoro.**

**NON consente di uscire dall'Italia** (se il titolare del permesso per richiesta asilo si reca in un altro paese della UE, sarà rimandato in Italia).

Dopo l'entrata in vigore della legge n. 132/18 non consente più l'iscrizione all'anagrafe.

## **I.2 Trasmissione della domanda alla Commissione e convocazione per l'audizione personale**

Se l'Italia è competente a valutare la domanda di asilo, questa viene trasmessa dalla questura alla Commissione Territoriale competente per territorio.

**Il richiedente può inviare alla Commissione memorie e documentazione in ogni fase del procedimento** (art. 31 d.lgs. n. 25/08) e, durante l'audizione personale, può farsi assistere a proprie spese da un avvocato (art. 16 d.lgs. n. 25/08).

La Commissione convoca il richiedente per l'**audizione personale**, che si svolge con l'aiuto di un interprete della lingua indicata dal richiedente asilo.

Le domande della Commissione e le risposte del richiedente vengono tradotte dall'interprete e riportate nel **verbale dell'audizione**.

## **I.3 La decisione della Commissione**

La Commissione può prendere le seguenti decisioni:

### **1. Accogliere la domanda di protezione internazionale**

In questi casi, la Commissione riconosce l'esistenza del diritto allo *status* di rifugiato o alla protezione sussidiaria.

Quando accoglie la domanda di protezione, la Commissione può riconoscere:

1.A) Lo *status* di rifugiato

1.B) La **protezione sussidiaria**

[2. **Fino all'entrata in vigore del decreto legge n. 113/18 (c.d. decreto Salvini, convertito con legge n. 132/18)** poteva trasmettere gli atti al questore per il rilascio di un **permesso di soggiorno per motivi umanitari**

In questo caso la Commissione non accoglieva la domanda di asilo, ma riconosceva l'esistenza di **gravi motivi umanitari** per il rilascio del permesso di soggiorno.

L'art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 286/98, abrogato dal d.l. 113/18, consentiva il rilascio di un permesso di soggiorno nel caso in cui *“ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”*.

Le ipotesi più frequenti di applicazione di questa norma erano:

Richiedenti asilo con **problemi di salute** (fisica o psicologica) che richiedono cure non disponibili nel paese d'origine (o non accessibili per il richiedente, ad esempio perché troppo costose): in questi casi è necessario documentare la malattia, le cure e gli accertamenti prescritti dal medico e i danni che la malattia, se non curata, causerebbe alla salute del

paziente.

Persone con **vulnerabilità** (ad esempio, donne vittime di violenza)

Richiedenti con **figli minori**

Richiedenti **minorenni**

**Il permesso di soggiorno per motivi umanitari** durava di solito 1 o 2 anni (la durata non era stabilita dalla legge, ma dipendeva dai motivi umanitari che ne avevano consentito il rilascio) e poteva essere rinnovato anche in mancanza di reddito (nella prassi, però, le questure chiedevano di documentare le risorse economiche con cui la persona provvedeva al proprio mantenimento). Non consentiva il ricongiungimento familiare.]

### **3. Rigettare la domanda e non riconoscere il diritto ad alcun tipo di permesso di soggiorno**

In questo caso il richiedente può rimanere sul territorio italiano per 30 giorni o, se presenta ricorso contro il provvedimento della Commissione, fino alla decisione del giudice.

- II -

#### **Il ricorso contro il provvedimento della Commissione**

La decisione della Commissione è comunicata al richiedente dalla questura. Entro **30 giorni dalla notifica** del provvedimento il richiedente può presentare **ricorso al Tribunale**.

E' possibile impugnare il provvedimento anche se la persona ha richiesto lo *status* di rifugiato ed ha ottenuto la protezione sussidiaria (o il permesso per motivi umanitari in applicazione della vecchia norma, oppure se ritiene di avere diritto alla protezione sussidiaria ed ha ottenuto il permesso per motivi umanitari).

Il ricorso contro la decisione della Commissione è regolato dall'art. 35 *bis* del d.lgs. n. 25/2008; questo articolo è stato introdotto nel 2017 dal c.d. decreto Minniti e si applica ai ricorsi presentati dal 17 agosto 2017.

#### **II.1 La nuova legge (ricorsi presentati dal 17 agosto 2017)**

##### **a) NON è prevista l'udienza (salvi casi particolari)**

La nuova norma, introdotta nel 2017, ha modificato il procedimento e ha stabilito che il giudice fissi un'udienza solo in casi particolari. Pertanto, nella generalità dei casi, il giudice decide solo in base al ricorso e ai documenti presentati.

##### **b) NON si può presentare appello**

Contro la decisione del giudice **non è più possibile presentare appello**, ma si può solo ricorrere in Cassazione (ove ne ricorrano i presupposti).

##### **c) Rinnovo del permesso di soggiorno e regolarità sul territorio**

La presentazione del ricorso al Tribunale permette di rinnovare il permesso di soggiorno (con cui si può lavorare) e rimanere regolarmente in Italia fino alla decisione del giudice. Il richiedente asilo può inoltre continuare ad abitare presso il centro di accoglienza.

Se si presenta ricorso in Cassazione contro il decreto del Tribunale, per rinnovare il permesso di soggiorno è necessario che la Cassazione sospenda l'efficacia del decreto impugnato.

## **II.2 La vecchia legge (ricorsi presentati prima del 17 agosto 2017)**

### **a) Il giudice fissava l'udienza**

Attualmente sono ancora in corso procedimenti regolati dalla vecchia legge, che prevedeva che il giudice fissasse in ogni caso un'udienza, alla quale il richiedente asilo, accompagnato dal difensore, aveva diritto di partecipare.

### **b) Si poteva presentare appello**

In questi procedimenti, contro la decisione del giudice è possibile presentare appello e, ricorrendone i presupposti, la sentenza della Corte d'Appello può essere impugnata in Cassazione.

Si tratta quindi di procedimenti che hanno una durata più lunga rispetto a quelli regolati dalla nuova legge.

### **c) Rinnovo del permesso di soggiorno e regolarità sul territorio**

Fino alla decisione definitiva del giudice, il richiedente può rinnovare il permesso di soggiorno e rimanere regolarmente in Italia; il permesso consente di lavorare e di continuare ad abitare presso il centro di accoglienza.